



**SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO
PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI
DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026
TRA**

il **Comune di Firenze**, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze, Viale E. de Amicis, 21;

E

_____ (in seguito denominato anche “ETS”) con sede
legale _____ in _____
indirizzo _____
CF/P.IVA: _____, nella persona del suo legale rappresentante,
sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la
carica presso la sede legale dell’ETS

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l’art. 97 della Costituzione;
- l’art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’Interno”);
- l’art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l’art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un soggetto chiamato a definire un progetto e, successivamente, alla conseguente realizzazione e gestione nell'immobile di proprietà comunale "Principe Abamelek" di un centro di accoglienza straordinaria di cui all'art. 11 D. Lgs. 142/2015, precisato che lo svolgimento di tali attività, di competenza statale, presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell'articolo 15 L. 241/1990;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di "AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026" e i relativi allegati;
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato concluso il procedimento in questione ed è stata approvata la graduatoria di enti del terzo settore partecipanti;
- l'ente del terzo settore _____ ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso pubblico "AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026" pubblicato il giorno _____;
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- il giorno _____ e il giorno _____ è stato definito il progetto di prima accoglienza e realizzazione CAS con tale ente del terzo settore nell'ambito delle sessioni di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'avviso pubblico;
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato approvato il progetto di prima accoglienza;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno _____, agli allegati del predetto avviso, ai verbali delle sedute di co-progettazione, al progetto da ultimo approvato con provvedimento dirigenziale _____, all'accordo *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione costituisce il partenariato tra gli enti sopra indicati, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all'attuazione di un progetto di accoglienza, consistente nella realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria *ex art. 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all'esito delle sedute di co-progettazione tra l'Amministrazione e l'ETS firmatario della presente convenzione.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dal progetto di accoglienza che l'Amministrazione approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Il servizio si svolge sulla base di quanto previsto nell'accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione o prosecuzione del servizio.

Art. 2 – Impegni del Comune di Firenze

L'Amministrazione convoca il tavolo di co-progettazione con l'ETS, anche su istanza di questi, cura la verbalizzazione di tali sedute e l'adeguamento della documentazione rilevante; ove richiesta, è tenuta a ostendere copia di tale documentazione all'ETS.

L'Amministrazione coordina e supervisiona la realizzazione e gestione del centro di accoglienza straordinaria, effettuando verifiche periodiche sul rispetto dei contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione.

L'Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5 dell'avviso pubblico e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito.

L'Amministrazione cura i rapporti con la Prefettura – UTG di Firenze e il flusso informativo relativo al centro di accoglienza straordinaria realizzato in attuazione della presente convenzione, garantendo il coinvolgimento della stessa, ove necessario.

L'Amministrazione è responsabile nei confronti della Prefettura – UTG di Firenze della realizzazione del progetto di accoglienza di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione è tenuta, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di accoglienza che l'Amministrazione approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 3 – Impegni dell'ETS

L'ETS partecipa alle riunioni del tavolo di co-progettazione convocate dall'Amministrazione, salvo giustificato motivo oggettivo.

L'ETS realizza e gestisce il centro di accoglienza straordinaria nell'immobile “Principe Abamelek”, in attuazione dei contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione.

L'ETS che gestisce centri di accoglienza straordinaria per richiedenti e/o titolari di protezione temporanea in fuga dall'Ucraina garantisce accoglienza e assistenza materiale, anche non continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, purché compensata con interventi educativi relativi all'integrazione dei minori nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico; gestione amministrativa nonché azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun beneficiario o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzata.

L'ETS mette a disposizione figure professionali, specializzate nell'ambito dell'accoglienza, nonché eventuali volontari necessari alla realizzazione del progetto. L'ETS che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Lgs. 142/2015.

L'ETS assume gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del bene pubblico gestito.

L'ETS è tenuto a conservare la documentazione dei beneficiari accolti in originale e in copia e a metterla a disposizione in caso di verifiche e controlli, anche ad opera delle competenti unità della Prefettura – UTG di Firenze.

L'ETS è tenuto all'inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale “Gestione migranti” del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato nonché alla compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa.

L'ETS è tenuto, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di prima accoglienza che l'Amministrazione, mediante provvedimento, approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 4 – Risorse economiche, rendicontazione

L'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti del terzo settore, in conformità a quanto previsto nell'accordo procedimentale collaborativo tra gli enti e nel limite massimo, rispettivamente, di: centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea in strutture collettive fino a n. 50 posti: € 32,31 pro-capite/die, oltre iva di legge se dovuta, oltre Pocket money € 2,50 + Tesserina telefonica € 0,027. Da aggiungere, solo se effettivamente consegnato, il costo del kit di primo ingresso per singolo migrante, pari a € 173,00;

ovvero dai diversi importi applicabili previsti nell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti dei predetti limiti massimi per il rimborso delle spese sono subordinati al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte della Prefettura – UTG di Firenze, in quanto risorse messe a disposizione dalla Prefettura stessa.

La rendicontazione di tali spese avviene secondo le modalità concordate dall'Amministrazione e dagli enti gestori.

Gli importi erogati dall'Amministrazione agli enti del terzo settore si configurano come contributi riconducibili all'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e pertanto possono essere erogati solo a titolo di rimborso fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a) d.PR 633/1972.

L'Amministrazione procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge secondo la sequenza di seguito indicata:

- inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato;
- compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa;
- certificazione della spesa da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- liquidazione della spesa certificata da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze a seguito di presentazione di nota di debito;
- validazione della spesa da parte dei competenti uffici della Prefettura – UTG di Firenze.

In caso di validazione di una minor spesa da parte della Prefettura – UTG di Firenze, la differenza, costituendo indebito, deve essere restituita dall'ente del terzo settore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti al mese successivo e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio.

I costi sono rendicontabili se relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto e sostenute dalla data di avvio delle attività.

A maggiore dettaglio, i costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto (in via meramente esemplificativa: *pocket money*; acquisto corredo ed effetti lettereschi; pagamento di tasse e imposte relative alla richiesta di permesso di soggiorno);
- 2) Costi generali, quali, in via esemplificativa: spese di locazione, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento; assicurazioni; personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Sono fatte salve, nei limiti di applicabilità, le disposizioni sulla certificazione della spesa di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Sono ammissibili eventuali modifiche alle modalità di rendicontazione concordate tra le parti nel corso delle sedute di co-progettazione e/o di successiva riformulazione del progetto ai sensi dell'art. 1 del presente avviso.

Art. 4 bis – Tracciabilità

L'ETS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dal rappresentante dell'ente all'avvio del servizio.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni trasferimento nei confronti dell'ETS, che lo stesso avvenga sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 5 - Durata

La durata del partenariato costituito tra l'Amministrazione procedente e gli enti del terzo settore individuati decorre dal giorno 1/03/2026 al giorno 4/03/2026.

Il servizio di accoglienza si svolge, in ogni caso, per un periodo coerente con la durata dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, prevista per il giorno 4/03/2027, salve interruzioni anticipate dello stato di emergenza e delle esigenze di accoglienza.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione e/o prosecuzione delle accoglienze.

Art. 6 - Personale

L'ETS garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile per ogni struttura (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente, rintracciabile e

reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei beneficiari.

In ogni caso, il personale del centro che ospiti anche minori non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ETS.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

L'ETS è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ETS si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ETS rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ETS indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

L'ETS è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ETS garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ETS è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 9– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ETS è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai beneficiari accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. L'ETS stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai beneficiari accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti beneficiari.

L'ETS è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai danni ai beni immobili del Comune, che si verifichino nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

A tali finalità, l'ETS stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ETS è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del progetto di prima accoglienza oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ETS, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo connesse e/o relative all'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Art. 10 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, l'ETS non conclude contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non attribuisce incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dello stesso ETS.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicarsi all'ETS tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'attuazione del progetto di prima accoglienza ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula delle convenzioni attuative e della presente convenzione di partenariato.

L'ETS può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno novanta (60) giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza del beneficiario fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 12 – Conseguenze per la violazione degli impegni delle parti

Il Comune di Firenze, in caso di violazioni degli impegni di cui all'articolo 3 della presente convenzione, contesta tali violazioni con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ETS, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora la violazione perduri, ha facoltà di effettuare trattenute sul contributo dovuto agli enti gestori, in misura congrua e proporzionata alla gravità della violazione. Nelle ipotesi di gravi violazioni degli impegni, il Comune ha, altresì, facoltà di dare termine alle convenzioni attuative e alla presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, le convenzioni attuative si risolvono di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

f) DURC non regolare per due volte consecutive;
g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della convenzione;
h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la stipula delle convenzioni;
i) mancata stipula, proroga o, comunque, vigenza dell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
l) perdita dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione;
m) Sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii, alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (centri di accoglienza con presenza di minori).

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale dei beneficiari è in ogni caso assicurata dall'ETS fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte della Prefettura – UTG di Firenze e del Comune di Firenze

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto e previa contestazione ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze rimborsa soltanto le spese relative alle accoglienze effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le proprie spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 13 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico, denominato **“AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026”**.

Art. 14 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione delle convenzioni relative al progetto di prima accoglienza è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 15 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovato conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono in data _____.

Per il Comune di Firenze

Per il gestore
